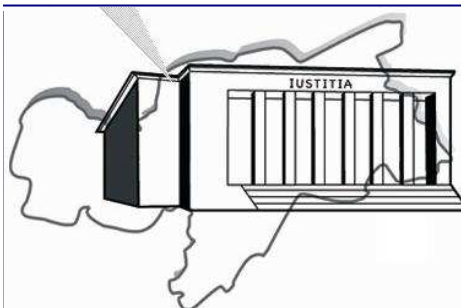




-SCI ALPINISMO E VALANGA-
-ABUSO SOSTANZE ALCOLICHE E
STUPEFACENTI-
-RISALITA DA SCI DURANTE E DOPO
L'ESERCIZIO-

IL REATO DI CADUTA DI UNA VALANGA

- Forma dolosa → art. 426 c.p.
 - *“Chiunque cagiona un’inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni”*
- Forma colposa → artt. 449 c. 1 e 426 c.p.
 - *“Chiunque...cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”*

NOZIONE DI VALANGA

- Nell'ordinamento giuridico penale italiano non vi è una definizione normativa del concetto di “valanga”.
- La legge penale (art. 426 c.p.) parla semplicemente di “*caduta di una valanga*”, senza specificare esattamente cosa debba intendersi per valanga.
- La nozione di “valanga” è, quindi, frutto di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
- Definizione:
“Il distacco di una notevole massa nevosa che staccatasi dall’alto di un pendio assume dimensioni sempre maggiori trascinando e sommergendo quanto incontra con creazione di pericolo per l’incolumità pubblica”.
- La massa nevosa che si stacca deve pertanto avere i seguenti requisiti:
 - 1) essere di dimensioni estese;
 - 2) porre in pericolo un numero indeterminato di persone;
 - 3) destare un diffuso senso di allarme e di pubblica emozione.

CARATTERISTICHE DEL REATO

- Comune (sciatore, gestore area sciabile, ecc.);
- a forma libera (cagiona);
- di natura commissiva ovvero omissiva;
- di pericolo presunto:

Questo significa che non è necessaria la lesione del bene giuridico tutelato “incolumità pubblica”, ma è sufficiente la semplice messa in pericolo dello stesso.

BENE GIURIDICO TUTELATO

■ L'INCOLUMITA' PUBBLICA

- La vita e l'integrità fisica della collettività, intesa anche come una specifica collettività di persone (es: gli sciatori di un certo comprensorio) che può essere rappresentata anche da una singola persona purché non individualmente determinata (es: lo sciatore di una certa pista).
- E', quindi, evidente che la messa in pericolo del bene giuridico "incolumità pubblica" è concepibile solo rispetto a valanghe che si realizzano all'interno di "aree sciabili" ovvero a causa di "fuori pista" compiuti in prossimità di piste battute rientranti all'interno di "aree sciabili", quelle cioè servite da impianti di risalita (definite efficacemente "zone antropizzate" nella sentenza nr. 679 del 23.04.2002 del Tribunale di Bolzano – Giudice BUSATO).

- Nel caso, invece, di “fuori pista” ovvero di “sci – alpinismo” compiuti lontano da “aree sciabili” non è in linea di massima concepibile una messa in pericolo del bene giuridico “incolumità pubblica”, a meno che nel caso concreto, le relative zone non fossero frequentate da altre persone non individualmente determinate, divenendo così “zone di fatto antropizzate”.

- Nelle zone antropizzate, anche solo “di fatto”, il pericolo viene presunto dal Legislatore “*juris e de jure*”. Questo significa che non è ammessa la prova contraria della sua concreta inesistenza.

Nel caso in cui, quindi, una valanga venga provocata all’interno di un’area sciabile ovvero in una zona comunque antropizzata, il responsabile non potrà fornire la prova che lo specifico fatto realizzato non abbia concretamente posto in pericolo l’incolumità pubblica (ad esempio provando che al momento del distacco della valanga da lui provocato la sottostante pista da sci era deserta; la citata sentenza del Giudice BUSATO del Tribunale di Bolzano, che è stata confermata nei successivi gradi di giudizio, ha, a conferma di tale affermazione, ritenuto irrilevante persino la circostanza che la sottostante pista da sci fosse al momento del fatto chiusa).

- Se, invece, si provoca una valanga in occasione di “fuori pista” ovvero di “sci – alpinismo” compiuti lontano da “aree sciabili” ed in zone non frequentate nel caso concreto da altri, saranno configurabili solo i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) ovvero di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), sempre che nei confronti dell’agente sia ravvisabile una condotta causalmente rilevante rispetto all’evento ed un profilo di responsabilità di natura colposa.
- Si pensi, ad esempio, al caso di una guida di alta montagna ovvero di un maestro di sci che, in un giorno di segnalato rischi di distacco di valanghe, accompagni lontano dalle piste battute degli sciatori a lui affidati che restino poi travolti ed uccisi dal distacco di una valanga da loro stessi provocata (Cass. Pen. Sez IV, sent. N. 26116 del 30.06.2008).

FORMA DOLOSA

- Il reato è doloso:
 - non solo quando l'evento, che è il risultato dell'azione od omissione, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione (DOLO DIRETTO o INTENZIONALE);
 - ma anche quando l'agente, dopo aver preveduto l'evento, pur non volendolo, accetta il rischio di causarlo con la propria azione ovvero omissione (DOLO EVENTUALE);
 - lo sciatore che quindi, contravvenendo volontariamente alle indicazioni risultanti dal bollettino valanghe ovvero dalla segnaletica di pericolo valanghe, decida di affrontare un "fuori pista" in un'area sciabile o comunque antropizzata e che provochi una valanga, corre il rischio di essere chiamato a rispondere del reato di valanga dolosa, sempre che venga fornita la prova che lo stesso aveva preveduto l'evento e, pur non volendolo, aveva accettato il rischio di causarlo con la propria condotta (naturalmente lo stesso, in analogia, potrà essere chiamato a rispondere, sempre a titolo di dolo eventuale, anche dei reati eventualmente concorrenti di omicidio ovvero lesioni personali);
 - va comunque detto che, sino ad oggi, non si segnalano in Italia sentenze di condanna per il reato di valanga dolosa a titolo di dolo eventuale; questo perché in ambito processuale è estremamente difficile fornire la prova che il soggetto agente, con la propria condotta, abbia accettato il rischio dell'evento valanga;

FORMA COLPOSA

- Il reato è colposo:
 - quando l'evento, e cioè la valanga, che è il risultato dell'azione ovvero dell'omissione, anche se preveduto (si parla in questo caso di "colpa cosciente"), non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
 - la colpa può essere:
 - "generica", quando è dovuta a negligenza o imprudenza o imperizia;
 - "specificata", quando è dovuta ad inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
 - la colpa "specificata" presuppone, quindi, una fonte normativa, di rango primario ovvero secondario, che indichi la regola cautelare da rispettare da parte del soggetto agente;
 - per quanto concerne la pratica dello sci la fonte normativa è ravvisabile, non tanto nella legislazione statale (la legge n. 363 del 24.12.2003 – "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa a da fondo" - non contiene alcuna regola cautelare specifica applicabile per la prevenzione del pericolo valanghe), quanto nella legislazione provinciale (la L.P. n. 14 del 23.11.2010 che pure comunque si riferisce alle "aree sciabili attrezzate");

L.P. 23.11.2010 Nr. 14

(Ordinamento delle aree sciabili attrezzate)

GESTORE:

- → art. 7 comma 1 (Requisiti tecnici generali delle piste da sci): *“Le piste devono essere situate in zone non soggette al pericolo di frane e valanghe o comunque in zone protette o vigilate per scongiurare tali pericoli”.*
- → art. 11 comma 2 lett. c) (Obblighi del gestore): *“Istituire un servizio di informazione sulle condizioni meteorologiche e sul pericolo valanghe”.*
- → art. 13 comma 1 (Protezione delle piste): *“Le piste aperte al transito degli utenti sono protette, secondo ragionevoli previsioni,...in particolare dal pericolo di valanghe e frane”.*
- → art. 16 comma 2 e comma 3 lett. c) (Apertura e chiusura delle piste): *“L’apertura giornaliera delle piste avviene previa verifica della sussistenza delle condizioni di agibilità delle stesse....nonché dell’assenza di pericoli atipici, con particolare riguardo al pericolo di caduta valanghe o frane”. “Il gestore dell’area sciabile attrezzata dispone la chiusura delle piste o di alcune parti delle stesse....ogniquale volta particolari situazioni legate a circostanze oggettive compromettano la sicurezza o la normale agibilità delle piste...in presenza di pericolo di distacco di valanghe o frane”.*

UTENTE:

- → Art. 17 comma 1 (Norme generali): “... comportarsi con la necessaria diligenza e prudenza, in modo tale da evitare incidenti, da non costituire pericolo per l'incolumità altrui e da non cagionare danno a persone e cose” (applicazione del principio generale del “*neminem ledere*”) ;
- → Art. 17 comma 2 lett b) (Norme generali): “*attenersi alle prescrizioni imposte dalla segnaletica*”;

GESTORE –UTENTE

- → Art. 22 (Sci fuori pista): “*Il gestore delle aree sciabili attrezzate non è responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi situati al di fuori delle aree medesime, anche se serviti dagli impianti di risalita*”.
- E' evidente che, nella prospettiva del gestore, questo esonero di responsabilità potrà trovare applicazione solo quando lo stesso abbia adottato le misure necessarie (essenzialmente a livello di segnaletica) per indicare esattamente le aree sciabili di un certo comprensorio.

A tal proposito si consideri che ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. g) della L.P. rientrano tra le componenti di una area sciabile anche: “le aree non preparate riservate alla pratica dello sci”

- Se, pertanto, nella condotta del gestore ovvero dell'utente che abbia provocato una valanga sia ravvisabile la violazione di una delle dette regole cautelari, lo stesso sarà chiamato a rispondere del reato di valanga colposa a titolo di colpa specifica;
- In relazione, poi, alla violazione della specifica segnaletica di pericolo valanghe, vale a dire di quei cartelli posti a bordo pista riproducenti il palmo di una mano aperta con la scritta "ALT – PERICOLO VALANGHE", la colpa specifica è ravvisabile anche sotto il profilo della violazione di un "ordine";
- Per l'ordinamento italiano, infatti, l'ordine può provenire anche da un'autorità privata (ad esempio il gestore di un'area sciabile) quando eserciti un'attività pericolosa (come è il caso del gestore di un'area sciabile) e sia responsabile della sicurezza degli utenti;
- Per quanto concerne, infine, la "colpa generica", la stessa sussiste quando l'evento sia prevedibile, e quindi prevenibile ed evitabile; l'accertamento va compiuto in concreto, avendo a riferimento l'uomo giudizioso della categoria di riferimento (gestore, sciatore, snowboarder, ecc.);

- Per quanto concerne il reato di valanga assume rilievo centrale la circostanza ove la valanga sia stata provocata ovvero si sia verificata. Se è stata provocata ovvero si è realizzata all'interno di un'area "sciabile" ovvero anche solo di fatto "antropizzata", il reato è per certo configurabile, essendo la messa in pericolo del bene giuridico "incolumità pubblica" presunta per legge. Al di fuori di tali zone sono ipotizzabili solo i reati di omicidio e lesioni personali colpose, sempre che il soggetto abbia provocato (o concorso a provocare) la valanga e sia ravvisabile nella sua condotta un profilo di colpa, specifica ovvero generica.

ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE O STUPEFACENTI

- Attenzione alle contravvenzioni di:
 - Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente (art. 689 c.p.);
 - Determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.);
 - Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (art. 691 c.p.)
- Oltre alla responsabilità per tali reati il gestore del rifugio può essere chiamato a rispondere, a titolo di cooperazione colposa (art. 113 c.p.), nei reati di omicidio ovvero di lesioni personali che gli ubriachi, lasciando il rifugio, dovessero provocare a terzi.
- In genere, chi contribuisce alla ubriachezza altrui si espone al pericolo di essere chiamato a rispondere, a titolo di cooperazione colposa, nei reati che l'ubriaco (sciatore, snowboarder, slittinista, conducente di gatto delle nevi o di motoslitta) commette.

RISALITA PISTA DA SCI

- **Art. 15 L. n. 363/2003:**

“1. E’ vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata” .

- L’art. 18 della detta legge prevede, poi, sanzioni amministrative per i contravventori.

- **Art. 20 L.P. n. 14/2010:**

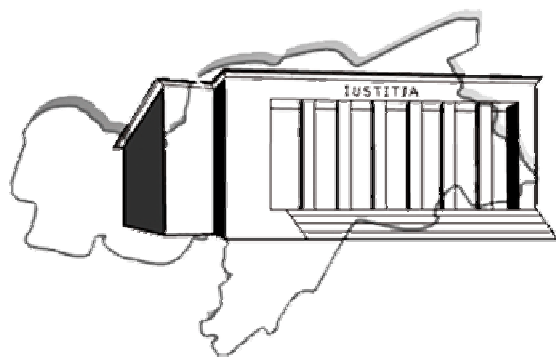
“1. L’accesso alle piste senza sci è consentito nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Giunta provinciale, nelle quali vengono anche determinati i requisiti per la risalita delle piste con gli sci ai piedi.

2. Durante gli orari di battitura e manutenzione della pista l’accesso alle piste è vietato. La Giunta provinciale può determinare le modalità necessarie” .

- L’art. 29 lett. k) della detta provinciale prevede una sanzione amministrativa per i contravventori

- Quindi, la risalita della pista da sci, durante l'apertura, al di fuori dei casi consentiti, espone il contravventore a sanzione amministrativa, oltre che a responsabilità penale per gli eventuali reati di omicidio o lesioni personali colpose dallo stesso così cagionati.
- Anche per il gestore dell'area sciabile può prospettarsi una responsabilità di natura colposa per i reati cagionati da chi risalga la pista da sci, ove si dimostri che egli non si sia efficacemente adoperato per evitare il fenomeno, siccome titolare di una posizione di garanzia e protezione.
- Quando, viceversa, la pista da sci venga risalita dopo la sua chiusura non può ipotizzarsi alcuna responsabilità in capo al gestore della relativa area sciabile

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLZANO



EURAC
research

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

Verbale di seduta del Workshop

Organizzazione

EURAC Istituto per la Medicina d'Emergenza in Montagna
Direzione PD Hermann Brugger

Ripartizione Protezione Antincendi e Civile Bolzano
Direzione Dr. Hanspeter Staffler

Partecipanti:

- Ripartizione Protezione Antincendi e Civile
- Servizio Prevenzione valanghe
- Eurac-Istituto per la Medicina d'Emergenza in Montagna
- Centrale provinciale di Emergenza 118/115
- Soccorso Alpino BRD-AVS
- Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige del CNSAS
- Associazione Guide Alpine Sciatori Alto Adige
- Alpenverein Südtirol
- Club Alpino Italiano
- Dr. Jürg Schweizer EISFL Davos (CH)
- Dr. Guido Rispoli, Capo della Procura della Repubblica di Bolzano
- Dr. Maria Auckenthaler, Procuratrice della Repubblica Innsbruck (A)

Il Workshop "Aspetti giuridici del distacco di una valanga" si è svolto il 29 settembre 2010 nella Conference Hall dell'Accademia Europea di Bolzano. Il protocollo di seduta è stato redatto dalla Dott.ssa Judith Plankensteiner e dalla Dott.ssa Elisa Erlacher, dell'EURAC Istituto per la Medicina d'Emergenza in Montagna e letto dal Capo della Procura della Repubblica di Bolzano con autorizzazione alla pubblicazione il 12 novembre 2010.



EURAC
research

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

Lo sci alpino è uno sport molto amato e praticato e di conseguenza le leggi dovrebbero essere aggiornate.

Anche la Centrale Provinciale di Emergenza Territoriale riferisce di esperienze e problemi con segnalazioni di incidenti imputabili alla mancata informazione della popolazione. Tante segnalazioni vengono fatte da estranei come persone non coinvolte direttamente, che riferiscono di distacchi di valanghe dove sono visibili tracce che entrano nella valanga. Chi distacca una valanga, invece, fugge e per paura di conseguenze penali rinuncia alla segnalazione. La carenza di comunicazioni comporta dispendiose azioni di soccorso.

Conclusione del Dr. Staffler: "In futuro dovranno essere raccolti dati affidabili per capire meglio le escursioni in montagna d'inverno. I numerosi praticanti sport invernali devono essere coscienti della loro responsabilità nei propri confronti e nei confronti di altre persone. Anche nelle aree libere esistono regole e limiti. Se vengono lesionati terzi - come in altri stati alpini - dovranno essere avviate le indagini. Report di incidenti da valanghe vengono spesso pubblicati dalla stampa in prima pagina e questo non è controllabile. E' dunque di fondamentale importanza redigere un protocollo comune e metterlo a disposizione di tutti gli interessati per una migliore conoscenza e per la prevenzione.

In caso di distacco di una valanga non si distinguono le singole responsabilità all'interno del gruppo di alpinisti, che viene considerato come un'unità i cui componenti hanno uguale responsabilità, eccettuati casi specifici. Il distacco di una valanga senza conseguenze per l'incolumità pubblica NON è punibile. Ne consegue che la segnalazione di un evento è dovere dei cittadini e non comporta conseguenze penali. Inoltre, il Procuratore Capo Rispoli si appella alla morale dei praticanti dello sci fuori pista. Chi non effettua la chiamata d'emergenza dopo il distacco di una valanga può far rischiare la vita a persone sepolte sotto una valanga."